

STUDI PROFESSIONALI: REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI SANITARI E SPECIALI

Gli studi medici/odontoiatrici non sono tenuti alla compilazione del **Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e sanitari**, né sono soggetti all'obbligo della comunicazione annuale al Catasto (M.U.D.).

La tenuta del Registro non sussiste in quanto, in sua sostituzione, possono essere predisposti e conservati in ordine cronologico le copie dei **formulari di identificazione dei rifiuti speciali** che competono al produttore del rifiuto. Tale documentazione deve essere conservata presso lo studio per 5 anni.

La normativa riporta la seguente eccezione: qualora il produttore trasporti **personalmente** quantitativi di rifiuti inferiori a 30 Kg o 30 Litri al giorno è previsto l'esonero dell'accompagnamento degli stessi con il formulario, ma in questo caso si impone **l'obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e sanitari**.

Se ne deduce pertanto che il formulario deve essere predisposto nel caso in cui si voglia evitare la tenuta del Registro dei rifiuti speciali e sanitari.

Il Registro di carico e scarico, quando approntato, deve avere fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su questi, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- Documento di accompagnamento necessario per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- Per quantitativi di rifiuti inferiori a 30 Kg o 30 l. al giorno trasportati dal produttore del rifiuto non sussiste l'obbligo della compilazione del formulario di identificazione in questo caso però vige l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

D.Lgs 22/97

15. Trasporto dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione omissis

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (2) *modificato dall'art. 4, comma 23, L 9 dicembre 1998, n.426.*

L'esenzione dall'obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione dovrebbe essere sempre in vigore per i professionisti, in quanto l'articolo di legge fa esplicito riferimento al trasporto effettuato da enti ed imprese. Tale osservazione comunque non è rilevante in quanto in uno studio professionale non è verosimile che si possano produrre quantitativi di rifiuti superiori ai 30 k. giornalieri.

- Il documento deve essere conforme al modello approvato col **D.M. 145/98**
- I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio.
- redatto in 4 copie
 - 1 rimane al produttore (titolare dello studio)
 - 1 copia al destinatario
 - 2 al trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore dopo la consegna.

- Le copie del formulario di competenza del titolare dello studio, datate e controfirmate dal trasportatore e dal destinatario al momento della consegna, devono essere conservate per cinque anni presso lo studio Art 15 comma 4 DLgs 22/97.
- I formulari possono essere emessi sia dal produttore dei rifiuti sia dal trasportatore.
- La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario, Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 145.

Dott. A. Addamo (febbraio 2006)